



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 23 LUGLIO 2026

Riunione del 15 Luglio 2026

123.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **S. I.** in qualità di Presidente p.t. della A.S.D. AMATORI VOLLEY PULSANO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

Sig. S. I., n.q. di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Amatori Volley Pulsano (cod. 15 077 0282), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18, 55 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 n. 2 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D. Amatori Volley Pulsano, dopo aver tesserato le atlete I. G. , F. E., M. C. per la stagione sportiva 2024/25 e L. B. per la stagione sportiva 2025/26, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento in favore del sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla Taranto (cod. 12.077.0254) a titolo di premio di tesseramento delle somme di € 90,00, € 75,00 e € 50,00 rispettivamente per le atlete I. G. , F. E., M. C. nonché al versamento a titolo di premio di compensazione della somma di € 270,00 per l'atleta L. B. e, pertanto, per la complessiva somma di € 485,00= non corrisposta dal sodalizio A.S.D. Amatori Volley Pulsano in favore del sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla Taranto nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in tema di tesseramento atleti, come da atto delle conclusioni del 28 aprile 2026 ritualmente notificato.

A.S.D. Amatori Volley Pulsano (cod. 15 077 0282), in persona del Presidente pro-tempore, Sig. S. I., la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 2, 55 e 61 R.A.T., 1, 74 e 76 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver il sodalizio A.S.D. Amatori Volley Pulsano, dopo aver tesserato le atlete I. G. , F. E., M. C.



per la stagione sportiva 2024/25 e L. B. per la stagione sportiva 2025/26, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente al versamento in favore del sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla Taranto (cod. 12.077.0254) a titolo di premio di tesseramento delle somme di € 90,00, € 75,00 e € 50,00 rispettivamente per le atlete I. G. , F. E., M. C. nonché al versamento a titolo di premio di compensazione della somma di € 270,00 per l'atleta L. B. e, pertanto, per la complessiva somma di € 485,00= non corrisposta dal sodalizio A.S.D. Amatori Volley Pulsano in favore del sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla Taranto nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in tema di tesseramento atleti, come da atto delle conclusioni del 28 aprile 2026 ritualmente notificato.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 13/04/2026 a mezzo del quale il sodalizio A.D. Polisportiva Frascolla Taranto segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della A.S.D. Amatori Volley Pulsano, dei premi di tesseramento e compensazione dovuti a seguito del tesseramento delle atlete I. G., F. E., M. C. (premi di tesseramento) e L. B. (premio di compensazione), le quali avevano esercitato il recesso dall'originaria società vincolante nei modi e nei tempi sanciti dalla vigente normativa.

Ricevuta dall'Ufficio Tesseramento, con nota del 22 aprile 2026, la conferma delle informazioni contenute nell'esposto e, dunque, degli importi dovuti a titolo di premio di tesseramento per le tre atlete (complessivi € 215,00) e a titolo di premio di compensazione per la quarta (€ 270,00) la Procura notificava agli indagati l'atto di conclusioni delle indagini, preannunciando l'intendimento di procedere al loro deferimento. La PEC che avrebbe dovuto contenere l'atto di conclusione delle indagini e l'intendimento di procedere al deferimento degli indagati risultava però priva dell'allegato, tanto che la Segreteria provvedeva ad un nuovo invio in data 13 maggio 2026.

Nelle more, in data 12 maggio 2026 veniva notificato l'atto di deferimento a mezzo del quale la Procura chiedeva al Tribunale di procedere nei confronti degli indagati.

Ed in effetti il Tribunale provvedeva a fissare e comunicare alle parti l'udienza per la loro comparizione da tenersi il giorno 15 luglio 2026 in modalità di videoconferenza ed in vista di detta udienza perveniva memoria difensiva a firma dell'Avv. M. Magistro

All'udienza del 15 luglio 2026 comparivano per la Procura Federale l'Avv. Michele Sibillano e per gli incolpati l'Avv. Manuela Magistro.

Preliminarmente il Tribunale, stante la mancata comunicazione agli incolpati da parte della Procura dell'avviso di conclusione delle indagini e della correlata intenzione di deferimento, non essendo allegata alla pec inviata il relativo atto, così come previsto dall'art. 49 Regolamento Giurisdizionale,



dichiarava l'improcedibilità dell'azione disponendo in giorni dieci il termine per il deposito del provvedimento,

P Q M

Il Tribunale dichiara la nullità del deferimento per l'omessa preventiva notifica agli incolpati dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'intendimento di procedere al loro deferimento e pertanto dispone il non luogo a procedere nei confronti degli incolpati.

Roma, 15 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Luglio 2026